



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 53 del Registro . Seduta del 26/02/2016

Oggetto: PROCEDURA SPERIMENTALE DI "AFFIDO POLTRONA" (O "AFFIDO DI CABINA") NELLE MORE DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE EDE ESTETISTA: DIRETTIVE

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:30 convocata nei modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze, nelle persone dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Cariello Massimo	X	
2	Di Benedetto Cosimo Pio	X	
3	D` Aniello Armando		X
4	Ginetti Ennio		X
5	Lamonica Angela	X	
6	Lenza Lazzaro	X	
7	Manziona Maria Sueva	X	
8	Saja Matilde		X

Assume la Presidenza, il **Sindaco Massimo Cariello;**

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Oggetto: PROCEDURA SPERIMENTALE DI "AFFIDO DI POLTRONA" (O "AFFIDO DI CABINA") NELLE MORE DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: DIRETTIVE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico

PREMESSO

- **CHE** il SUAP ha tra le sue competenze la regolamentazione e lo sviluppo delle attività artigianali cittadine;
- **CHE** la crisi socio-economica attuale ha avuto ripercussioni molto significative sulle imprese del settore obbligando la categoria a ricercare nuove forme contrattuali volte anche a contrastare il lavoro sommerso e abusivo;
- **CHE** tra le nuove fattispecie emergenti, l'"affido di poltrona" o "affido di cabina", di ispirazione anglo americana, è prassi oramai diffusa in molte città italiane e sta suscitando particolare interesse anche nella nostra realtà;
- **CHE** i principi fondamentali e la disciplina unitaria dell'accesso alle attività a cui fa riferimento, sono stabiliti per l'attività di 'acconciatore' dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni, mentre per l'attività di 'estetista' la normativa statale di riferimento è data dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni;
- **CHE** ai sensi della predetta normativa l'ipotesi di "affido di poltrona" o "affido di cabina" (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature o l'utilizzo di una postazione di lavoro per un esercizio autonomo della propria attività, verso pagamento di un determinato corrispettivo;

VALUTATO:

- **CHE** l'Ente è tenuto a tutelare l'interesse generale delle attività di artigianato promuovendo anche iniziative in grado di rispondere efficacemente alle legittime aspettative degli operatori del settore oltre che a favorire le politiche di occupazione per i giovani che si avvicinano al settore di riferimento;
- **CHE** con l'introduzione del predetto strumento, si incentiva peraltro la collaborazione fra professionisti e si incrementa notevolmente il livello qualitativo del servizio non trascurando gli aspetti inerenti le esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini;

CONSIDERATO

- **CHE** l'accoglimento di questa opzione sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, perchè consentirebbe l'ottimizzazione dei costi sia per il titolare/affidante che vedrebbe diminuire i suoi costi fissi, sia per l'affidatario che sosterebbe un costo più contenuto operando all'interno di una attività strutturata;
- **CHE** un fondamento normativo al progetto di "affido di poltrona" o "affido di cabina" si

ravvisa nella legge quadro n. 174/2005 che disciplina l'attività di acconciatore posto che l'art. 2 comma 6 recita: "per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge";

- **CHE** il 25 novembre 2011, in occasione dell'accordo delle Organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei settori dell'acconciatura estetica, tricotologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, le parti sociali coinvolte hanno sottoscritto un "AVVISO COMUNE" al fine di perorare il riconoscimento della nuova fattispecie nei confronti delle istituzioni competenti;
- **CHE**, allo stato, le normative regionali disciplinano la materia in modo diverso, o non la disciplinano affatto, come in ambito locale, generando disomogeneità sul territorio nazionale;

RITENUTO, altresì,

- **CHE** sul piano contrattuale la nuova fattispecie di "affido di poltrona/cabina" può essere mutuata dall' "affido di reparto" già previsto in ambito commerciale dall'art. 1615 del codice civile "gestione e godimento della cosa produttiva";
- **CHE** nella realtà locale le richieste di "affido di poltrona/cabina" sono in continuo aumento e che pertanto, è emersa la necessità di avviare una procedura sperimentale anche nella nostra città;
- **CHE** il progetto di sperimentazione sul territorio del comune di Eboli (SA) avrà durata triennale a far data dall'efficacia del presente provvedimento e in ogni caso fino agli adeguamenti della disciplina delle attività di acconciatore e di estetista ove tale nuova fattispecie dovrà trovare un'adeguata collocazione;

VISTI

- il codice civile art. 1615;
- la legge 8/08/1985, n. 443 e s.m.i.;
- la legge 17/08/2005, n. 174 e la legge 4/01/1990, n.1;
- il D. Lgs 31/03/1998, n.114 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 67/2000;

PROPONE

di approvare, a titolo di sperimentazione per la durata di un triennio dall'efficacia del presente provvedimento, le 'DIRETTIVE' (allegato A) considerate parte integrante e sostanziale della presente proposta, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina delle attività di

acconciatore e di estetista, nei quali la disciplina troverà un'adeguata collocazione;

di dare atto che la suddetta proposta non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Eboli (SA) al fine di darne adeguata diffusione;

di demandare al Responsabile Area P.O. Attività Produttive il compimento degli atti gestionali necessari.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex Art. 134 - comma 4 del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare, a titolo di sperimentazione per la durata di un triennio dall'efficacia del presente provvedimento, le 'DIRETTIVE' (allegato A) considerate parte integrante e sostanziale della presente proposta, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, nei quali la disciplina troverà un'adeguata collocazione;

di dare atto che la suddetta proposta non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Eboli (SA) al fine di darne adeguata diffusione;

di demandare al Responsabile Area P.O. Attività Produttive il compimento degli atti gestionali necessari.



Comune di Eboli

Oggetto: PROCEDURA SPERIMENTALE DI "AFFIDO POLTRONA" (O "AFFIDO DI CABINA") NELLE MORE DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE EDE ESTETISTA: DIRETTIVE

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

Favorevole

Eboli, lì 09/02/2016

Il Responsabile Area
F.to Francesco Mandia

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Eboli, addì 26/02/2016

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 26/02/2016

Segretario Generale
F.to Livia Lardo

IL SINDACO
F.to Massimo Cariello

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il 01/03/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 16/03/2016, n. di pubblicazione

Il Servizio Segreteria Generale
F.to Raffaella Di Biase

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2016

- [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
[] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 01/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Livia Lardo